



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 15

Roma, 6 marzo 2018

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e  
territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione  
della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2018.

## Quadro normativo

- /// **Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398:** "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari". Articolo 1: "assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale". Articolo 4, comma 1: "retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale".
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 4, comma 1: "retribuzione convenzionale per i lavoratori dell'area dirigenziale, pari al massimale di rendita". Articolo 7: "lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari".
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017:** "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero".

- /// Circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extra comunitari".
- /// Circolare Inail 14 dicembre 1989, n. 68:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l'anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura".
- /// Circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2001".
- /// Circolare Inail 9 marzo 2017, n. 12:** "Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2017".
- /// Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2017".
- /// Lettera Direzione centrale rischi 5 dicembre 2000:** "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986".
- /// Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali 12 marzo 2012:** "Interpretazione del DL n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

## **Premessa**

La tutela dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell'art. 4 della citata norma<sup>1</sup>.

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari<sup>2</sup> e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> V. circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54.

<sup>2</sup> Trattato dell'Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 del TCE.

<sup>3</sup> Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012, prot. n. 1819: "Interpretazione del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

Per l'anno 2018, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017<sup>4</sup>, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione di detti lavoratori.

Tali retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1<sup>5</sup>.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali<sup>6</sup>. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'Inail.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni operative.

### **Ambito territoriale di applicazione**

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

#### **1. Stati membri dell'Unione Europea<sup>7</sup>:**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia<sup>8</sup>, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia<sup>9</sup>, Spagna, Svezia, Ungheria.

#### **2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:**

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda,<sup>10</sup>
- Svizzera<sup>11</sup>.

---

<sup>4</sup> Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 2018.

<sup>5</sup> V. circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54.

<sup>6</sup> Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponible ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

<sup>7</sup> Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009.

<sup>8</sup> Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica croata sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

<sup>9</sup> Dal 1° maggio 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell'Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

<sup>10</sup> Stati aderenti all'accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell'Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all'estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.

### 3. **Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:**

- Argentina,
- Australia (Stato del Victoria),
- Brasile,
- Canada (provincia dell'Ontario; provincia del Quebec),
- Capoverde,
- Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou),
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo)<sup>12</sup>,
- Principato di Monaco,
- San Marino,
- Santa Sede,
- Tunisia,
- Turchia<sup>13</sup>,
- Uruguay,
- Venezuela.

### **Frazionabilità delle retribuzioni**

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese<sup>14</sup>.

### **Disposizioni**

A decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle<sup>15</sup>, che sono parte integrante del decreto interministeriale 20 dicembre 2017.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata

---

<sup>11</sup> Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sospesi e sostituiti dai Regg. CEE n. 1408/71 e n. 574/72 art. 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009.

<sup>12</sup> La convenzione italo - jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo.

<sup>13</sup> Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con legge 11 marzo 2015, n. 35. L'Accordo sospende e sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa e il relativo Accordo complementare.

<sup>14</sup> Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, art. 3.

<sup>15</sup> Tabella delle retribuzioni convenzionali 2018 allegata al decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 2018.

sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa<sup>16</sup>, di cui alle citate tabelle<sup>17</sup>.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato: 1**

---

<sup>16</sup> La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero.

<sup>17</sup> Decreto interministeriale 20 dicembre 2017, art. 2.

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## DECRETO 20 dicembre 2017

**Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero. (18A00281)**

*(GU n.14 del 18-1-2018)*

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2017, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 2 ottobre 2017, dall'ENPAIA con nota del 5 ottobre 2017, dall'INAIL in data 5 ottobre 2017 e dall'INPS in sede di Conferenza di servizi;

Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2018, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi il 6 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

#### Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2018 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

#### Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

#### Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4

#### Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Poletti

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Padoan


Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico


## TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2018

### OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2018

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.990,44	1.990,44
		II	1.990,45	2.107,32	2.107,32
		III	2.107,33	2.224,18	2.224,18
		IV	2.224,19	in poi	2.341,00
	Impiegati	I		2.341,00	2.341,00
		II	2.341,01	2.782,05	2.782,05
		III	2.782,06	3.223,14	3.223,14
		IV	3.223,15	3.664,20	3.664,20
		V	3.664,21	in poi	4.105,25
	Industria edile	Operai	Operai		
Operai specializzati					2.188,61
Operai 4° livello					2.341,00
Impiegati		Impiegati d'ordine			2.341,00
		Impiegati di concetto			2.695,14
		Impiegati direttivi di VI livello			3.335,51
		Impiegati direttivi di VII livello			3.832,76
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.990,44	1.990,44
		II	1.990,45	2.107,32	2.107,32
		III	2.107,33	2.224,18	2.224,18
		IV	2.224,19	in poi	2.341,00
	Impiegati	I		2.341,00	2.341,00
		II	2.341,01	2.782,07	2.782,07
		III	2.782,08	3.223,14	3.223,14
		IV	3.223,15	3.664,20	3.664,20
		V	3.664,21	in poi	4.105,25




Credito	Seconda area professionale				2.490,57
	Terza area professionale	I livello			2.582,78
		II livello			2.917,54
		III livello			3.252,31
		IV livello			3.520,73
Assicurazioni		Ausiliari			2.312,09
		Impiegati d'ordine			2.526,01
		Impiegati di concetto			2.751,51
		Vice capi ufficio			2.955,33
		Capi ufficio			3.248,77
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.538,31
		Impiegati di concetto (II livello)			2.382,92
		Impiegati di concetto (III livello)			2.195,26
		Personale d'ordine (IV livello)			2.117,65
		Altro personale (V livello)			2.045,38
		Altro personale (VI livello)			1.526,43
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.537,14
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)			3.232,85
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			3.031,21
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.525,29
		Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale)			2.426,28
	Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)		
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.594,40
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.475,87
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.405,76
		Operai specializzati super			1.604,50
		Operai specializzati			1.538,00
		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.386,38



Industria cinematografica	Figure professionali intermedie (VI livello A e B)		3.810,46
	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello)		3.296,47
	Maestranze qualificate (III e IV livello)		3.133,13
	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)		2.573,72
	Operai generici		2.371,34
	Generici cinematografici		2.258,61
Spettacolo	Impiegati direttivi		2.498,57
	Impiegati con funzioni direttive		2.244,15
	Impiegati di concetto		2.041,05
	Impiegati d'ordine		1.845,92
	Operai specializzati		1.989,73
	Operai		1.746,38
	Professori d'orchestra		2.371,34
	Artisti del coro		1.791,70
	Tersicorei		2.125,64
	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale		1.767,85
Artigianato	Impiegati e operai specializzati		2.358,35
	Impiegati d'ordine e operai qualificati		2.019,37
	Operai		1.862,54

## QUADRI VALORI 2018

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		4.105,25	4.105,25
	II	4.105,26	4.885,45	4.885,45
	III	4.885,46	5.665,67	5.665,67
	IV	5.665,68	6.445,87	6.445,87
	V	6.445,88	7.226,10	7.226,10
	VI	7.226,11	in poi	8.006,22
	I		4.105,25	4.105,25



Industria edile	II	4.105,26	4.422,91	4.422,91
	III	4.422,92	4.740,57	4.740,57
	IV	4.740,58	5.058,23	5.058,23
	V	5.058,24	in poi	5.375,85
Autotrasporto e spedizione merci	I		4.105,25	4.105,25
	II	4.105,26	4.885,44	4.885,44
	III	4.885,45	5.665,64	5.665,64
	IV	5.665,65	6.445,84	6.445,84
	V	6.445,85	7.226,02	7.226,02
	VI	7.226,03	in poi	8.006,20
Credito	I livello			3.322,87
	II livello			3.533,57
	III livello			3.991,23
	IV livello			4.757,89
Agricoltura	Unica			2.972,77
Assicurazioni	I		3.400,56	3.400,56
	II	3.400,57	3.752,90	3.752,90
	III	3.752,91	in poi	4.105,24
Commercio	I		2.468,93	2.468,93
	II	2.468,94	3.107,13	3.107,13
	III	3.107,14	in poi	3.745,29
Trasporto aereo	I	Fino a	4.242,55	4.242,55
	II	4.242,56	4.899,17	4.899,17
	III	4.899,18	in poi	5.555,79

## DIRIGENTI - VALORI 2018

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,19	7.228,19
	III	7.228,20	8.352,10	8.352,10
	IV	8.352,11	9.476,02	9.476,02



<b>Industria</b>	V	9.476,03	10.599,92	10.599,92
	VI	10.599,93	11.723,48	11.723,48
	VII	11.723,49	12.847,40	12.847,40
	VIII	12.847,41	13.971,31	13.971,31
	IX	13.971,32	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40
<b>Industria edile</b>	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,28	7.228,28
	III	7.228,29	8.352,16	8.352,16
	IV	8.352,17	9.476,05	9.476,05
	V	9.476,06	10.599,97	10.599,97
	VI	10.599,98	11.723,87	11.723,87
	VII	11.723,88	12.847,77	12.847,77
	VIII	12.847,78	13.971,68	13.971,68
	IX	13.971,69	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40
<b>Autotrasporto e spedizione merci</b>	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.228,28	7.228,28
	III	7.228,29	8.352,16	8.352,16
	IV	8.352,17	9.476,05	9.476,05
	V	9.476,06	10.599,97	10.599,97
	VI	10.599,98	11.723,87	11.723,87
	VII	11.723,88	12.847,77	12.847,77
	VIII	12.847,78	13.971,68	13.971,68
	IX	13.971,69	15.095,58	15.095,58
	X	15.095,59	in poi	16.219,40
<b>Credito</b>	I		6.104,36	6.104,36
	II	6.104,37	7.298,78	7.298,78
	III	7.298,79	8.493,20	8.493,20
	IV	8.493,21	9.687,62	9.687,62
	V	9.687,63	10.882,04	10.882,04
	VI	10.882,05	12.076,46	12.076,46
	VII	12.076,47	in poi	13.270,88



<b>Agricoltura</b>	<b>Unica</b>			<b>3.993,93</b>
<b>Assicurazioni</b>	<b>I</b>		<b>6.004,62</b>	<b>6.004,62</b>
	<b>II</b>	<b>6.004,63</b>	<b>7.768,27</b>	<b>7.768,27</b>
	<b>III</b>	<b>7.768,28</b>	<b>9.509,19</b>	<b>9.509,19</b>
	<b>IV</b>	<b>9.509,20</b>	<b>11.238,76</b>	<b>11.238,76</b>
	<b>V</b>	<b>11.238,77</b>	<b>in poi</b>	<b>12.968,31</b>
<b>Commercio</b>	<b>I</b>		<b>5.707,59</b>	<b>5.707,59</b>
	<b>II</b>	<b>5.707,60</b>	<b>7.376,41</b>	<b>7.376,41</b>
	<b>III</b>	<b>7.376,42</b>	<b>9.016,35</b>	<b>9.016,35</b>
	<b>IV</b>	<b>9.016,36</b>	<b>in poi</b>	<b>10.656,28</b>
<b>Trasporto aereo</b>	<b>I</b>		<b>6.311,06</b>	<b>6.311,06</b>
	<b>II</b>	<b>6.311,07</b>	<b>8.798,86</b>	<b>8.798,86</b>
	<b>III</b>	<b>8.798,87</b>	<b>11.286,67</b>	<b>11.286,67</b>
	<b>IV</b>	<b>11.286,68</b>	<b>13.717,67</b>	<b>13.717,67</b>
	<b>V</b>	<b>13.717,68</b>	<b>in poi</b>	<b>16.035,00</b>

## GIORNALISTI - VALORI 2018

<b>SETTORE</b>	<b>FASCIA</b>	<b>RETRIBUZIONE NAZIONALE</b>		<b>RETRIBUZIONE CONVENZIONALE</b>
		<b>Da</b>	<b>Fino a</b>	
<b>Giornalismo</b>	<b>I</b>		<b>3.866,75</b>	<b>3.866,75</b>
	<b>II</b>	<b>3.866,76</b>	<b>5.236,60</b>	<b>5.236,60</b>
	<b>III</b>	<b>5.236,61</b>	<b>6.606,45</b>	<b>6.606,45</b>
	<b>IV</b>	<b>6.606,46</b>	<b>7.976,30</b>	<b>7.976,30</b>
	<b>V</b>	<b>7.976,31</b>	<b>in poi</b>	<b>9.346,16</b>

18A00281

